



COMUNE DI VIGNONE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.le Pertini 1 – C.A.P. 28819 – C. Fiscale 84003660036 – P. IVA 00467940037

☎ 0323/551070 – Fax. 0323/550428

protocollo@comune.vignone.vb.it

ORDINANZA N. 30/2018

IL SINDACO

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, ed in specie gli artt. 6 e 7 che danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli; in particolare l'art. 6 comma.4 richiamato dall'art.7 comma.1, il quale prevede che l'ente proprietario della strada può stabilire, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO il Regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 N. 495;

CONSIDERATE le problematiche, per ragioni di pericolosità, emerse in Via Motte accentuate dalle caratteristiche strutturali della strada,

ORDINA

per i motivi esposti in premessa,

il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia in Via Motte nel tratto stradale che intercorre tra l'accesso carraio del civico 48 e l'accesso carraio del civico 35 senza però comprenderli eccetto le seguenti categorie di utenti:

- i residenti del Comune di Vignone
- i residenti della via Roncola del Comune di Verbania
- veicoli per operazioni di carico e scarico dalle ore 14.00 alle 16.00
- veicoli con contrassegno per il trasporto disabili
- veicoli di servizio delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dei medici in visita domiciliare o in servizio di emergenza, di pronto intervento di aziende pubbliche o imprese private per servizi di pubblica utilità

DISPONE

- l'installazione della segnaletica secondo le norme vigenti;
- la pubblicazione di copia della presente all'Albo Pretorio on-line, nonché l'invio alla Stazione Carabinieri di Premeno;

- l'esecuzione della presente da parte dei servizi di Polizia stradale indicati all'Art. 12 del già citato Nuovo Codice della Strada.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs.104/2010, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, N. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. N. 495/1992.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale e sostituirà, revocandole, le precedenti ordinanze e tutte le autorizzazioni in deroga ad esse.

Vignone, 10 dicembre 2018

IL SINDACO
Giacomo Maurizio Archetti

